

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.**

**Atto n. 177.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

**Francesco BOCCIA**, *presidente*, avverte che, nella seduta del 16 luglio scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

La sottosegretaria **Paola DE MICHELI** deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*vedi allegato 4*).

**Mauro GUERRA** (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esamina lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (atto n. 177),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la riorganizzazione connessa alla costituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e alla contestuale soppressione delle strutture ministeriali, di cui all'articolo 4, avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto di quanto sarà **Pag. 82** previsto dai successivi decreti attuativi di cui al comma 9 del medesimo articolo 4;

la struttura di vigilanza dell'ANPAL presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 4, comma 11, verrà individuata nell'ambito delle strutture esistenti, garantendo l'invarianza di spesa;

in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), in sede di costituzione dell'ANPAL, saranno trasferiti alla medesima gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, corrispondentemente soppressa;

le risorse relative al Fondo per le politiche attive del lavoro e al Fondo di rotazione per la formazione professionale, trasferite all'ANPAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e c), sono costituite, rispettivamente, da quelle disponibili a legislazione vigente sul capitolo 2233 della predetta Direzione generale e da quelle individuate con i successivi decreti interministeriali di cui al comma 4 del medesimo articolo 5;

i risparmi per gli anni 2015 e 2016 derivanti dalle cessazioni di personale facente capo all'ISFOL, di cui all'articolo 6, comma 6, utilizzati a parziale copertura degli oneri connessi agli organi dell'ANPAL, sono stati quantificati in euro 181.800,28 per l'anno 2016 ed in euro 428.888,27 per l'anno 2017, sulla base delle cessazioni comunicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'ente vigilato, che ammontano a complessive 4 unità di personale per l'anno 2015 e a complessive 5 unità per l'anno 2016;

ai risparmi derivanti dalle predette cessazioni sono state applicate le percentuali di turn over attualmente vigenti, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, pari al 60 per cento dei risparmi per l'anno 2016 ed all'80 per cento per l'anno 2017;

per quanto riguarda invece le cessazioni di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le relative economie previste per il periodo 2015/2016 sono le medesime indicate per il periodo 2016/2017, in quanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, le economie da cessazione non utilizzabili per le assunzioni sono solo quelle relative al periodo 2015/2016, quantificate in euro 48.587,38, da considerarsi quindi a regime a decorrere dal successivo periodo 2016/2017;

appare opportuno riformulare l'articolo 6, comma 4, terzo periodo, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che i membri del Consiglio di vigilanza, fermo restando il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza, non percepiscano «alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato»;

l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, di cui all'articolo 11, potrà essere effettivamente assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione, da parte dell'ANPAL, dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e di interconnessione del medesimo albo con il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 12, avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la citata istituzione avrà luogo riutilizzando le componenti informatizzate già realizzate dalle amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 13 del presente provvedimento e comunque nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali;

appare opportuno riformulare l'articolo 14, comma 5, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti del Comitato – istituito al fine di garantire l'interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL – non spetti «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato»;

la gestione dell'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, di cui all'articolo 15, e l'organizzazione di banche dati informatizzate pubbliche anonime, utilizzabili a scopo di ricerca scientifica, di cui all'articolo 16, comma 4, avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare opportuno riformulare l'articolo 15, comma 7, recante la clausola di invarianza finanziaria, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che «dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

anche con riferimento all'articolo 16, comma 5, appare opportuno riformulare il dettato della clausola di invarianza finanziaria in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che «all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, di cui all'articolo 18, potrà essere effettivamente assicurata in condizione di neutralità finanziaria, anche alla luce del recente accordo quadro sulle politiche attive tra Governo, regioni e province autonome sancito in data 30 luglio 2015;

le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, in materia di stato di disoccupazione e patto di servizio personalizzato, saranno attuate dai soggetti pubblici interessati (centri per l'impiego, ANPAL ed altre amministrazioni) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22, in materia di meccanismi di condizionalità relativi ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24, in materia di assegno di ricollocazione e di finanziamento del medesimo assegno, possono essere ricondotte entro limiti massimi di spesa, e gli adempimenti che ne conseguono a carico dei soggetti pubblici possono essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'articolo 26, in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non viene prevista la corresponsione di alcuna retribuzione a fronte delle prestazioni dei predetti lavoratori, non instaurandosi per effetto del citato utilizzo un rapporto di lavoro;

l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro della gente di mare, svolta dalle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 27, rientra nell'ambito di funzioni e si fonda su dati di cui le citate Capitanerie hanno già titolarità;

le risorse derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 e dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000 – abrogati ai sensi dell'articolo 29 – appaiono coerenti sotto il profilo quantitativo e temporale rispetto agli oneri derivanti dal provvedimento, tenuto conto di quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 32, comma 6, lettera c)

le nuove finalizzazioni di spesa previste dal testo del provvedimento riguardo alle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000, in materia di finanziamento dei progetti di formazione, non pregiudicano gli interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

la fruizione degli incentivi economici all'occupazione, di cui agli articoli 30, commi 2, 3, 4 e 31, mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali, non appare suscettibile di determinare criticità nella regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e gli enti previdenziali, giacché il trasferimento delle risorse agli enti previdenziali avviene con modalità tali da impedire effetti peggiorativi sul bilancio degli enti stessi;

gli incentivi per il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 32, si applicano per rapporti di lavoro instaurati dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche se la stipulazione del contratto è avvenuta in precedenza;

il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, anche tenendo conto delle riduzioni e degli accantonamenti di risorse già previsti da altri provvedimenti legislativi a valere sul predetto Fondo, presenta le occorrenti risorse finanziarie in termini sia di saldo netto da finanziare sia di indebitamento netto, per far fronte a quota parte degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e dal comma 3 dell'articolo 32;

l'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione ai fini della parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e dal comma 3 dell'articolo 32, non è suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

all'articolo 32, comma 2, considerata l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, appare necessario sostituire il riferimento all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con quello all'articolo 47, comma 7, del citato decreto legislativo n. 81 del 2015;

appare opportuno, sul piano formale, modificare il comma 6 dell'articolo 32 nel senso di riformulare le lettere a) e b) del comma medesimo, recanti la quantificazione degli oneri del provvedimento, quale parte integrante dell'alinea del suddetto comma 6, al fine di evitare sovrapposizioni con le successive lettere a) e b) del medesimo comma 6, recanti le modalità di copertura finanziaria dei predetti oneri;

all'articolo 32, comma 6, appare opportuno riferire le disposizioni onerose oggetto di copertura finanziaria ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32 anziché ai soli commi 1 e 3 del medesimo articolo;

non appare necessario modificare l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 32, posto che essa fornisce adeguati strumenti per intervenire in caso di necessità al fine di contenere le minori entrate nell'ambito di quanto programmato;

ritenuto che, all'articolo 4, al fine di assicurare un adeguato controllo parlamentare sui flussi delle risorse trasferite, risulti necessario prevedere, da un lato, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, con cui si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, siano corredati di relazione tecnico-finanziaria e che sui medesimi siano acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, anche per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, dall'altro, che sia differito conseguentemente il termine per l'adozione degli stessi da 45 a 90 giorni, coordinando i termini per gli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo articolo 4;

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, sia previsto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, con cui si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), siano emanati entro 90 giorni, anziché entro 45 giorni, e siano trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnico-finanziaria, per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti, anche per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, e siano coordinati conseguentemente i termini per gli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo articolo 4;

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: non percepiscono emolumenti con le seguenti: non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato;

all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati *con le seguenti*: non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;

all'articolo 15 sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 16 sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 32, comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 *con le seguenti*: di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

all'articolo 32 sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e dal comma 3 del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.».

Giulio MARCON (SEL), a nome del gruppo Sinistra Ecologia Libertà, formula una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 5*), evidenziando che il parere proposto è contrario per le motivazioni indicate nelle premesse, tra le quali ricorda in particolare la scarsità delle risorse destinate dal nostro Paese alle politiche attive del lavoro, l'indebolimento dell'ISFOL, la progressiva privatizzazione dell'offerta dei servizi di politica attiva del lavoro e la previsione senza adeguate tutele dello svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti che godono di forme di sostegno al reddito.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà e parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'eventuale approvazione della proposta di parere formulata dal relatore comporterà la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere.

**La seduta termina alle 14.30.**